

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 dicembre 2015, n. 302 - Supplemento Ordinario, n. 70

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

Articolo 1 — Comma 56 Detrazione dell'IVA per acquisti unità immobiliare

(Rubrica non ufficiale)

Testo in vigore dal 1 marzo 2017

56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

(1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 9, comma 9-octies, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 con decorrenza dal 01.03.2017.